

CONVENZIONE

TRA

LA PROVINCIA DI PRATO E IL COMUNE DI MONTEMURLO

PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE - AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL
COMPARTO EE.LL., SOTTOSCRITTO IN DATA 16/11/2022, DI UN DIPENDENTE DEL
COMUNE DI MONTEMURLO CON PROFILO DI ADDETTO STAMPA CAT. D

L'anno 2023 il giorno ____ (____) del mese di _____ in Prato,

Tra

la dott.ssa Rossella Bonciolini, nata a Pistoia (PT) il 2.11.1966, in qualità di Direttore dell'Area Amministrativa della Provincia di Prato (c.f. 92035800488), con sede in Prato, Via Bettino Ricasoli n.25, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di Direttore d'Area per conto della Provincia di Prato;

e

l'arch. Sara Tintori, nata a Milano (MI) il 6.04.1970, in qualità di Dirigente Area Programmazione e Sviluppo del Comune di Montemurlo (c.f. 00584640486), con sede in Montemurlo, Via Montalese n. 472/474, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di Dirigente del Settore Risorse - Servizio Risorse Umane per conto del Comune di Montemurlo

PREMESSO CHE

- nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e per consentire ed assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico a garanzia dei servizi istituzionali, la Provincia di Prato ha inoltrato al Comune di Montemurlo richiesta di collaborazione specialistica e professionale con nota prot. 437 del 12.01.2023, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022, in riferimento alla dipendente a tempo determinato e pieno, dott.ssa Masi Fabiana, in possesso di specifici titoli di studio e percorsi formativi, nonché di qualificata esperienza professionale in materia di comunicazione pubblica, da utilizzare per le correlative esigenze nell'ambito dell'U.O.Staff del Presidente della Provincia di Prato e dell'Ufficio stampa in staff con il Sindaco;
- l'art. 23, comma 1, del CCNL del 16/11/2022 prevede che gli enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. Le spese vengono sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza e sono da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 e 562, della legge n.296/2006;
- il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- è stato acquisito formale consenso da parte della dipendente Dott.ssa Fabiana Masi e il Comune di Montemurlo, con delibera di G.C. n. 5 del 13/01/2023, ha autorizzato l'utilizzo a tempo parziale per n. 12 ore settimanali;
- che la prestazione resa dal lavoratore ai sensi della presente convenzione non perfeziona un'assunzione a tempo determinato né si configura come comando.

Ciò premesso, le parti

CONVENGONO quanto segue

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione:

- ha per oggetto e disciplina la gestione della dipendente in premessa citata, utilizzata a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
- è finalizzata a soddisfare le esigenze temporanee di personale della Provincia di Prato, in considerazione dell'esigenza istituzionale di coordinare la comunicazione istituzionale dell'Ente, tenuto conto che il Presidente della Provincia riveste la carica di Sindaco del Comune di Montemurlo e che il personale in organico della Provincia di Prato con profilo di Giornalista-Comunicatore a tempo parziale è neo assunto e l'Ente non dispone di risorse umane quantitativamente adeguate e professionalmente preparate per svolgere l'attività di coordinamento delle funzioni di informazione e comunicazione istituzionale;
- persegue la finalità di una economia di gestione delle risorse umane consentendo, in un'ottica di collaborazione istituzionale, l'utilizzo condiviso della dipendente del Comune di Montemurlo, a tempo determinato e pieno, Dott.ssa Fabiana Masi, profilo professionale di Specialista amministrativo Cat. D Pos. Ec. D1, che possiede la necessaria professionalità, specializzazione e disponibilità, stante anche la sua esperienza nel settore specifico della comunicazione.

Art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata fino al termine del mandato del Sindaco con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata per un altro periodo da concordare tra le parti.

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale; in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

E' sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art. 3 - TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso la Provincia di Prato, e quindi il tempo di utilizzo da parte di questo Ente, è pari a n. 12 (dodici) ore settimanali, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza e la necessaria flessibilità relativa alle attività lavorative da svolgere.

Art. 4 - RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso l'Ente di provenienza a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dalla dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito che la stessa presti servizio presso l'Ente utilizzatore, deve prevedere acquisizione del nulla osta dell'Ente utilizzatore presso il quale il lavoratore svolge le proprie mansioni.

La dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore, è tenuta ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnata.

Il servizio prestato presso l'Ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Il Comune di Montemurlo corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo oltre ad un emolumento di maggiorazione per la gravosità della prestazione

svolta, pari a € 750,00 lordi mensili (esclusa la tredicesima), comprensivo dei compensi per lavoro straordinario e della produttività collettiva, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo. Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza e l'emolumento di maggiorazione per la gravosità della prestazione svolta, saranno rimborsati dalla Provincia di Prato con cadenza trimestrale nella misura rapportata al periodo di utilizzo.

Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta secondo le modalità e gli importi quantificati in proporzione all'orario di lavoro svolto.

ART. 5 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria; in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

L'Ente di provenienza corrisponde alla propria dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per la Provincia di Prato

dott.ssa Rossella Bonciolini

(firmato digitalmente)

Per il Comune di Montemurlo

arch. Sara Tintori

(firmato digitalmente)